R.G. n. 2316/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Cinzia Balletti Presidente

Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere


Dott. Alberto Valle Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a ruolo in data 22,6,2017, promossa

da





rappresentate e difese dagli avv.ti e di Verona, che rappresentano ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

-appellate-

In punto: arbitrato

Conclusioni delle parti costituite:

per gli appellanti

Concessi i termini per comparse conclusionali e repliche, piaccia all'onorevole ed illustrissima Giustizia adita, alla luce di tutte le difese svolte e precisate in atto di citazione notificato in data 21 giugno 2016, disattesa e rigettata ogni istanza, domanda, anche subordinata, eccezione o difesa di parte avversa, perché infondate in fatto e in diritto: – in accoglimento del primo motivo proposto per i vizi e le ragioni meglio dedotte e diffusamente argomentate in narrativa dell'atto di citazione (violazione degli artt. 1175, 1375 e 2377, 2378 e 2479 ter c.c.), accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato reso in Verona il 25 marzo 2017 nella parte in cui, al capo 1., ha rigettato la domanda degli attori diretta all'annullamento delle delibere di 19 febbraio 2016 di autorizzazione alla conclusione dei due contratti di affitto di azienda con la società all'uopo costituita per manifesto abuso della maggioranza, eccesso di potere e conflitto di interessi; sempre in accoglimento del primo motivo proposto per i vizi e le ragioni meglio dedotte e diffusamente



argomentate in narrativa dell'atto di citazione (violazione degli artt. 1175, 1375 e 2377, 2378 e 2479 ter c.c.), accertata e dichiarata la nullità del lodo impugnato, in riforma del medesimo accertare e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari del 19 febbraio 2016 in quanto viziate da abuso di diritto e/o eccesso di potere nell'esercizio del diritto di voto in danno dei soci di minoranza; - per l'effetto, sempre in accoglimento del primo motivo proposto, annullare e/o comunque dichiarare invalide ovvero inefficaci le delibere assembleari del 19 febbraio 2016 di ex artt. 1175, 1375 e 2377, 2378 e 2479 ter c.c.; – sempre in accoglimento del primo motivo proposto per i vizi e le ragioni meglio dedotte e diffusamente argomentate in narrativa dell'atto di citazione (violazione degli artt. 1175, 1375 e 2377, 2378 e 2479 ter c.c.), accertata e dichiarata la nullità del lodo impugnato ed altresì accolte – in riforma del medesimo – le domande di annullamento e/o declaratoria di invalidità ovvero inefficacia delle delibere assembleari del 19 febbraio 2016 di , ancora in riforma del lodo impugnato condannare le società ed i convenuti tutti al pagamento delle spese legali dei signori ed sia per il giudizio arbitrale che per il presente giudizio di impugnazione come ritenuto di giustizia da questa Corte d'Appello; – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al giudizio arbitrale e al presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.


per le appellate

1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare nel rito e/o nel merito l'impugnazione.



2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi (oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta).

Motivi della decisione



La pronuncia, per quanto più specificamente attiene alla parte di essa oggetto di impugnazione nella presente causa, dopo aver delineato la fattispecie dell'abuso di



maggioranza, quale deviazione dal legittimo esercizio del diritto di voto con effetti invalidanti della delibera assembleare (parr. 1.2 ed 1.3), ha proceduto alla ricostruzione ed analisi della fattispecie concreta, in esito alla quale – considerato che l'ipotesi di esternalizzare l'attività d'impresa era già stata più volte presa in considerazione da tutti i soci; che la scelta di affidarsi a persone non estranee ai gruppi familiari da sempre coinvolti nella gestione della società era di per sé non censurabile sotto il profilo dell'abuso della maggioranza; che neppure era censurabile, sotto il medesimo profilo, la scelta di esternalizzare in toto la gestione della società; che l'affidamento a soci od a soggetti riferibili a soci della gestione mediante contratti d'affitto d'azienda era stata positivamente valutata dalla stessa ex – l'arbitro è pervenuto alla conclusione che le delibere impugnate non potevano dirsi adottate allo scopo di perseguire interessi estranei o addirittura in contrasto con quelli sociali e che pertanto non risultavano viziate da eccesso di potere o da abuso di maggioranza (par. 1.4). L'arbitro ha inoltre puntualizzato che non assurgeva a criterio di impugnazione per abuso di maggioranza, la valutazione di maggiore o minore convenienza dal punto di vista economico delle operazioni autorizzate con le delibere, tanto semmai rilevando quanto all'eventuale responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. (par. 1.5) e che neppure poteva ravvisarsi nella fattispecie concreta un'ipotesi di invalidità delle deliberazioni per conflitto d'interessi (profilo che l'arbitro riteneva di esaminare pur dando atto che non aveva costituito oggetto di domanda espressamente formulata), non essendo in sé incompatibile con l'interesse sociale il solo fatto di concedere in



affitto le aziende a soggetti riferibili – sotto il profilo della compagine familiare – a uno o più soci (par. 1.6).

- 2. ed hanno impugnato il lodo, nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento delle delibere sociali di e datate 19 febbraio 2016, denunciandone la nullità ex artt. 829, terzo comma, c.p.c. e 36 d. lgs. 3/2005 per violazione di legge e di regole di diritto in riferimento agli artt. 1175, 1375 e 2377, 2378, 2479-ter c.c. Gli appellanti criticano la decisione per avere accertato la validità delle delibere, pur avendo ritenuto provato un comportamento abusivo della maggioranza in contrasto con gli *standard* di buona fede e correttezza ai quali l'ordinamento impone siano uniformate le condotte dei soci. A tal fine evidenziano, quali elementi atti a dimostrare l'abuso dei soci di maggioranza, che, a loro dire, non sarebbero stati correttamente valutati dall'arbitro:
 - i) la condotta conflittuale posta in essere dalla maggioranza nei confronti degli esponenti;
 - ii) il carattere pretestuoso della revoca ad dell'incarico di amministratore unico delle due società;
 - iii) la costituzione di maggioranza; , la cui compagine era riconducibile ai soci di
 - iv) la stipula dei contratti d'affitto d'azienda a mezzo dei quali era stato attuato lo svuotamento di e a fronte di un canone annuale inadeguato, in contrasto con l'interesse sociale delle due società affittanti e con diretto depauperamento delle stesse;



v) l'assenza di informazioni sulle reali motivazioni degli affitti d'azienda, posti in essere, secondo gli appellanti, all'unico scopo di estromettere i soci di minoranza dalla gestione delle attività d'impresa.

e si sono costituite in giudizio chiedendo preliminarmente ordinarsi la notificazione dell'impugnazione anche ad amministratori e soci delle due società ex art. 332 c.p.c.; eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non vertente sull'inosservanza di regole di diritto bensì sulla valutazione delle risultanze processuali da parte dell'arbitro; deducendo in subordine l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.

3. Non si rende necessaria la notificazione dell'impugnazione ai soci ed amministratori delle due società appellate, benchè parti del procedimento arbitrale in esito al quale è stato pronunciato il lodo, considerato che "La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l' ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di



quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass. 12.3.2020, n. 7031). Nel caso di specie, il termine per l'impugnazione del lodo, pronunciato in data 25.3.2017, è ampiamente decorso. Peraltro, i soci di maggioranza – del che danno atto anche gli odierni appellanti negli scritti difensivi conclusivi - hanno promosso autonomo giudizio d'impugnazione del lodo (causa n. 1117/2008 di R.G.).

4. Occorre dar conto che le società appellate hanno sollevato, nella memoria conclusionale di replica, la questione della intervenuta carenza d'interesse ad agire per l'annullamento delle delibere sociali in quanto, avendo autorizzato l'affitto delle rispettive a per il triennio 2016-2017-2018 –alla data odierna avrebbero esaurito i loro effetti.

Al riguardo si osserva – in disparte il rilievo che la questione, che involge anche accertamenti in fatto, è stata prospettata dalle appellate nell'ultimo atto difensivo utile, restando così sottratta al contraddittorio con la controparte – che all'esaurimento degli effetti delle delibere non corrisponde per ciò solo il venir meno dell'interesse dei soci, che ne assumano la lesività dell'interesse sociale e/o loro personale, a sentirne accertare l'illegittimità.



5. Le appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, perché rivolta meramente a sollecitare una valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella compiuta dall'arbitro e non condivisa dagli appellanti.

Va premesso che, fondandosi la competenza arbitrale su clausole compromissorie statutarie risalenti ad epoca anteriore alla novellazione della disciplina dell'arbitrato introdotta con D.lgs. 40/2006, il lodo è senz'altro impugnabile di nullità per inosservanza delle regole di diritto relative al merito (Cass. S.U. 9.5.2016, n. 9285; conf. Cass. 22.5.2019, n. 13842). In ordine all'oggetto ed all'estensione del controllo sugli errores in judicando degli arbitri da parte del giudice dell'impugnazione, le appellate richiamano, a supporto dell'eccezione d'inammissibilità l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo" (Cass. 12.11.2018, n. 28997; Cass. 12.9.2014, n. 19324); ed inoltre "La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l'impugnazione del lodo per nullità con riguardo all'errore di diritto ... (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l'esistenza e gli effetti di un contratto per



prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento" (Cass. 10.7.2013, n. 17097).

Pur se l'atto d'impugnazione sollecita effettivamente anche la rivalutazione delle circostanze fattuali dedotte in giudizio, criticandone l'apprezzamento compiutone dall'arbitro, l'eccezione va respinta, sul rilievo che rientra nell'ambito dell'errore di diritto, sindacabile ai sensi dell'art. 829, c.p.c., anche il c.d. vizio di sussunzione, che ridonda in falsa applicazione della legge, e che sussiste quando "il giudice di merito, dopo avere individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore. In tal caso la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo e la denuncia dell'avere il giudice di merito errato nel formulare tale giudizio in uno dei sensi sopra indicati. Ne discende che il relativo ragionamento, connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo da mihi factum dabo tibi ius) è controllabile ... nell'àmbito del paradigma del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. In tal



caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità alla stregua del detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di "falsa applicazione di norme di diritto", il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare *in iure*, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica, cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato *expressis verbis* di farlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione)" (Cass. 29.8.2019, n. 21772, in motivazione).

Ed un vizio di sussunzione, nell'accezione chiarita dalla S.C., è quello che è stato in effetti ascritto alla pronuncia arbitrale, che non ha, a dire degli appellanti, riconosciuto come i fatti emersi nel corso del giudizio integrassero, correttamente apprezzati nel loro insieme, la fattispecie astratta dell'abuso di maggioranza.

6. Ciò posto, l'impugnazione è infondata nel merito.

Secondo un orientamento giurisprudenziale qui condiviso, e richiamato anche nel lodo, "In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di



voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione (Cass. 12.12.2005, n. 27387; cfr. anche Cass. 20.1.2011, n. 1361; Cass. 17.7.2007, n. 15950; Cass. 19.4.2003, n. 6361; Cass. 5.5.1995, n. 4923).

Nel caso di specie, il lodo ha preso in esame e valutato il contesto - vicende societarie, caratteristiche dell'attività d'impresa, rapporti personali tra compagini di soci - nel cui ambito è maturata la scelta di esternalizzare l'intera gestione di entrambe le società, affidandola ad una società di nuova costituzione, facente riferimento ai soci di maggioranza, ed ha motivatamente escluso che tale scelta contrastasse con l'interesse sociale ed avesse quale unica giustificazione, sul piano imprenditoriale ed economico, l'intento di penalizzare i soci di minoranza.

Tali argomentazioni non vengono scalfite dai rilievi degli appellanti.

La costituzione della società , riconducibile ai soci di maggioranza, al fine di affidarle per un triennio la gestione delle attività di e , non



assume alcuna rilevanza indiziaria dell'abuso, la nuova società essendo soltanto lo strumento utilizzato per il perfezionamento dell'operazione.

Ugualmente priva di valenza è la revoca del mandato all'amministratrice unica, evidentemente in conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario e della consonanza di intenti con la maggioranza dei soci, di cui l'organo di gestione è espressione (eloquente, circa i contrasti all'interno della compagine e tra maggioranza dei soci ed ex A.U., il verbale d'assemblea 11.2.2016, doc. 7 appellanti, dal quale risulta peraltro anche che ad venne offerto di far parte del neocostituito C.d.A., offerta da essa rifiutata).

Generico ed irrelato alla specifica questione dell'abuso di maggioranza è, ancora, il riferimento alla condotta conflittuale posta in essere dalla maggioranza nei confronti degli esponenti, che comunque, per quanto emerge dal cennato verbale assembleare 11.2.2016, è legata (quantomeno, anche), agli addebiti di gestione non corretta e trasparente – non è questa la sede per stabilire se fondati o meno – mossi nei confronti dell'ex A.U..

Così come generica ed irrilevante, ai fini di dimostrare la volontà abusiva e fraudolenta, è la lamentata assenza di informazioni ai soci sulle "reali motivazioni" degli affitti, tanto più se si considera che si tratta di piccole società a ristretta base personale, in cui i fatti riguardanti la gestione possono presumersi ben conosciuti da tutti i soci.

Quanto all'estromissione dei soci di minoranza dalla partecipazione diretta alle attività aziendali, essa costituisce bensì conseguenza effettuale della scelta



imprenditoriale di esternalizzare la gestione, ma non assurge a causa per sé bastevole a determinarne l'illegittimità, che dipende invece dall'insussistenza di un apprezzabile interesse sociale che tale scelta sia, o ragionevolmente appaia, in grado di soddisfare. Del resto, non sussiste un diritto del socio a condurre direttamente l'impresa, in particolare ove tale pretesa possa essere valutata dalla maggioranza come confliggente con l'interesse sociale.

Resta il profilo legato alla non convenienza, ed anzi al danno economico che gli appellanti assumono intenzionalmente arrecato, direttamente alle società ed indirettamente a loro stessi, in conseguenza dell'affitto di aziende capaci, a loro dire, di redditività ben maggiore di quella ritratta dalla percezione dei canoni locatizi; e ciò, si assume, a tutto vantaggio dei soci di maggioranza che, in quanto partecipanti o comunque cointeressati nella società affittuaria, si avvantaggerebbero essi soltanto di tali maggiori redditività.

Il versante fattuale dell'argomentazione, legato alla asserita rilevante discrepanza tra redditività delle aziende fittate e importo dei canoni d'affitto, non può costituire oggetto d'indagine da parte del giudice dell'impugnazione del lodo, nell'ambito del dedotto motivo di nullità per errore di diritto afferente al merito della controversia, posto che richiederebbe o di apprezzare la quaestio facti in modo diverso da quanto fatto dall'arbitro, ovvero di estendere l'indagine a profili fattuali dall'arbitro non esaminati. Ci si limita perciò a rilevare che gli appellanti non hanno fornito una chiara dimostrazione del fondamento in fatto del loro assunto e che esso non traspare



e al 31.12.2015).

In ogni caso, è condivisibile quanto osservato dall'arbitro, vale a dire che l'analisi di convenienza/sconvenienza di un'operazione societaria non costituisce parametro esaustivo ai fini della valutazione dell'abuso fraudolentemente perpetrato dalla maggioranza che l'ha autorizzata. Basti considerare, con riferimento all'affitto dell'azienda, che esso comporta il vantaggio - e può dunque ben rispondere all'interesse – di eliminare rischi e costi legati alla gestione diretta dell'impresa; e, quanto alla maggiore o minore consistenza del corrispettivo incassato, che ad opzioni che prevedano un corrispettivo maggiore possono del tutto legittimamente esserne preferite altre che privilegino le qualità e/o i rapporti, anche di carattere personale, tra affittante ed affittuario.

7. Al rigetto, per le ragioni esposte, dell'impugnazione, consegue la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella intestata causa d'impugnazione del lodo arbitrale emesso in Verona il 25.3.2017, ogni diversa domanda od istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione;
- 2) condanna ed tra loro in solido a rifondere a le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro



Sentenza n. 2520/2020 pubbl. il 25/09/2020 RG n. 2316/2017

8.066,00 per competenze ed euro 74,40 per spese, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.

Così deciso in Venezia, 17.9.2020

Il Presidente

Cinzia Balletti

Il Consigliere Est.

Alberto Valle